

OGGETTO: REVOCA ASSESSORE COMUNALE.

Il Sindaco

PREMESSO che l'art.46, 2° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 stabilisce che: *"Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della giunta...omissis"* e per giurisprudenza costante l'atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio ed *"intuitu personae"*;

CONSIDERATO che:

- l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina ad Assessore;

- il citato articolo 46 del Testo Unico degli Enti Locali stabilisce altresì, al quarto comma, che *"Il Sindaco e il Presidente della Provincia possono revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio"*;

RITENUTO in ragione del costante indirizzo giurisprudenziale di dover motivare il provvedimento in oggetto;

PRESO ATTO che il legislatore ha attribuito al Sindaco il potere di nominare e revocare i membri della Giunta sul presupposto che egli, essendo eletto direttamente dai cittadini, è responsabile del governo locale e a lui devono essere imputati i risultati dell'amministrazione;

DATO ATTO che la scelta dei soggetti incaricati è fatta sulla base di valutazioni sulla comunanza di intenti e sulla condivisione di valori e finalità per il conseguimento degli obiettivi di mandato come estrinsecati nel programma elettorale e successivamente nelle linee programmatiche di mandato;

ATTESO che, con la Sentenza n. 453 del 4 marzo 2019, il Tar Lombardia – Sezione Prima ha rilevato che *"La nomina degli Assessori, prevista dal comma secondo dell'art. 46 del TUEL, si basa infatti su un vincolo di fiducia tra il Sindaco e la Giunta, non richiedendosi alcuna motivazione in ordine alle ragioni della scelta compiuta, ma soltanto la comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Conseguentemente, analoga natura va riconosciuta al contrarius actus della revoca, ex art. 46, comma 4 cit., che si fonda proprio sul venir meno dell'intuitu personae, come atto simmetricamente negativo alla nomina. ... In conclusione, poiché la nomina e la revoca degli Assessori comunali dipendono esclusivamente dall'esistenza di un rapporto fiduciario con il Sindaco, detti provvedimenti possono sorreggersi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico amministrativa, tra cui l'affievolirsi del rapporto fiduciario..."*;

RICHIAMATO i propri decreti n. 11 del 10/06/2019 avente ad oggetto: *"Decreto di nomina vicesindaco e componenti della giunta comunale - preposizione degli assessori ai settori dell'amministrazione comunale"* e n. 16 in data 11/09/2020 avente ad oggetto: *"Nomina Assessore e parziale modifica del Decreto di nomina della Giunta Comunale"*;

RILEVATO che sono venute a mancare all'interno della Giunta Comunale le condizioni per una collaborazione collegiale efficace tra i suoi componenti;

RITENUTO che:

- l'assessore comunale Federica Epis, con delega in materia di "Bilancio, Servizi Finanziari e Rapporti con Enti Partecipati, Agricoltura, Caccia, Pesca e Parchi", ha mostrato in reiterate circostanze contrarietà all'indirizzo politico - amministrativo, facendo emergere un palese disallineamento politico con conseguente lacerazione del rapporto fiduciario con il Sindaco che l'ha nominata membro dell'organo esecutivo. Tale comportamento ha influito negativamente sul corretto ed efficace funzionamento dell'organo collegiale di cui è parte e ha definitivamente determinato il venir meno delle condizioni di fiducia poste a fondamento della sua nomina ad assessore;
- nel comportamento tenuto dall'assessore Federica Epis si è ravvisato un crescente allontanamento dal programma politico-elettorale, in quanto in numerose occasioni si è verificata una frattura con riferimento ad iniziative e/o interventi ritenuti obiettivi prioritari e comuni dell'Amministrazione Comunale;

EVIDENZIATA l'importanza e l'urgenza di garantire al sottoscritto Sindaco la possibilità di proseguire, con piena efficienza ed operatività, nell'attuazione del programma politico, anche con riferimento alle competenze delegate all'Assessore e di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo della Giunta Comunale;

VERIFICATO che tali obiettivi non sono compatibili con la permanenza dell'assessore Federica Epis nella compagine di Giunta, essendo ormai irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia e di collaborazione con il Sindaco;

ATTESO CHE la revoca di un assessore costituisce atto altamente discrezionale a contenuto sostanzialmente politico e solo indirettamente amministrativo, atto che rientra nella sfera più ampia di discrezionalità del Sindaco, finalizzato ad assicurare la prosecuzione del mandato amministrativo, nell'interesse della collettività rappresentata per le comuni esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento;

DATO ATTO altresì che:

- il procedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 in quanto, come stabilito dal Consiglio di Stato - Sez. V- nella sentenza n. 280/2009, replicando la sentenza n. 209/2007 e dal Consiglio di Stato - Sez. V - nella sentenza n.4057/2012, *"la revoca dell'incarico di Assessore è immune dalla previa comunicazione di avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente, giacché le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati, in quanto ritenuti idonei ad incidere sull'esito finale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, per l'Amministrazione del Comune nell'interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del Consiglio Comunale"*;
- la valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di revoca di un Assessore è rimessa in via esclusiva al titolare politico dell'Amministrazione, cui competono in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l'amministrazione dell'ente e nell'interesse della comunità locale;

Precisato che il presente provvedimento non implica alcun genere di valutazione sulle qualità personali o professionali dell'Assessore revocato, ben note e confermate, né è da intendersi sanzionatorio, ma piuttosto finalizzato a garantire la serena prosecuzione del mandato amministrativo;

Tutto ciò premesso ed evidenziato;

Valutata la necessità di garantire l'equilibrio politico amministrativo;

#### DECRETA

1. Di revocare, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, il proprio decreto n. 16 dell'11/09/2020, nella parte relativa alla nomina di Federica Epis quale Assessore e al conferimento delle deleghe in materia di *"Bilancio, Servizi Finanziari e Rapporti con Enti Partecipati, Agricoltura, Caccia, Pesca e Parchi"* a lei attribuite;
2. Di dare atto che sino ad ulteriore provvedimento in merito, tutte le attività politico amministrative inerenti le deleghe affidate all'Assessore Federica Epis faranno capo al Sindaco;
3. Di dare atto che la revoca ha efficacia immediata;
4. Di provvedere, con atto separato, ad una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo, nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell'azione amministrativa e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi programmatici politico-amministrativi;
5. Di disporre che il presente atto venga notificato all'interessata, e comunicato ai componenti del Consiglio comunale;
6. Di darne "motivata comunicazione al Consiglio" nella prossima adunanza ai sensi dell'art. 46, comma 4° del D.Lgs. n° 267/2000;
7. Di comunicare il presente atto, per opportuna conoscenza, al sig. Prefetto;
8. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e all'interno del sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo".
9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato.

Il Sindaco  
GIANPIETRO MAFFONI / INFOCERT SPA